

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 11<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 1961

(58<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BENEDETTI

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Modifica degli articoli 242, 243, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari » (1257) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 599, 601, 602, 603, 604, 605
ALBERTI	. . . . . 592, 593
CAROLI	. . . . . 593
D'ALBORA	. . . . . 604
GATTO	. . . . . 600, 602, 603
GIARDINA, <i>Ministro della sanità</i>	590, 591, 592, 593, 594, 596, 597, 598, 602, 603, 604, 605
LOMBARI	. . . . . 601, 602, 603
MANCINO	. . . . . 590, 605
PASQUALICCHIO	. . . . . 605
PIGNATELLI, <i>relatore</i>	. . . 590, 595, 596, 605
SAMEK LODOVICI	590, 591, 592, 594, 595, 596, 598, 601, 602, 604, 605
SCOTTI	590, 591, 592, 593, 594, 596, 600, 602, 603, 605

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Alberti, Benedetti, Bonadies, Caroli, Criscuoli, D'Albora,

Franzini, Gatto, Indelli, Lombardi, Lombari, Mancino, Monaldi, Pasqualicchio, Pignatelli, Samek Lodovici, Scotti, Tibaldi, Zanardi e Zelioli Lanzini.

Interviene il Ministro della sanità Giardina.

CRISCUOLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifica degli articoli 242, 243, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari » (1257) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica degli articoli 242, 243, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

58ª SEDUTA (7 giugno 1961)

1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico agli onorevoli colleghi che l'apposita Sottocommissione, composta praticamente da tutti i presentatori degli emendamenti, ha concluso il suo lavoro di coordinamento degli emendamenti stessi, dopo una serie di sedute alle quali hanno partecipato come consulenti anche i tecnici del Ministero della sanità.

Passiamo quindi all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione. A tal fine l'Autorità sanitaria può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smerchino o si consumino le predette sostanze, nonchè sugli scali e sui mezzi di trasporto. Essa può, altresì, procedere al sequestro delle merci e, ove sia necessario per la tutela della pubblica salute, alla loro distruzione.

Gli esami e le analisi dei campioni sono compiute dai laboratori provinciali d'igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati; l'interessato, a cui deve essere comunicato il risultato delle analisi in caso di riscontrata irregolarità, può richiedere la revisione alla Autorità sanitaria provinciale entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta comunicazione. La revisione dell'analisi viene eseguita dall'Istituto superiore di sanità entro il termine di sei mesi.

L'Autorità sanitaria che ha dato inizio agli accertamenti provvede alla relativa denuncia giudiziaria, salvo che non sia altrimenti disposto da leggi e regolamenti speciali.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire, nell'ultimo periodo del primo comma, alle parole: « ove sia necessario », le altre: « ove

dagli accertamenti eseguiti risulti necessario ».

**G I A R D I N A**, *Ministro della sanità*. Secondo i nostri uffici sarebbe opportuno inserire un ulteriore chiarimento e precisamente, sempre nell'ultimo periodo del primo comma, dopo la parola: « procedere », aggiungere le altre: « eseguito il prelevamento dei campioni ».

Si tratta di una cosa logica, che però è bene specificare, in quanto altrimenti si potrebbe pensare che sia possibile procedere al sequestro delle merci e alla loro distruzione eventuale anche senza aver prelevato i relativi campioni.

**P I G N A T E L L I**, *relatore*. In tal caso, a me pare che la dizione: « previo prelevamento dei campioni » sia, forse, più indicata.

**P R E S I D E N T E**. Io ritengo che il chiarimento suggerito dall'onorevole Ministro non sia necessario, dal momento che per il sequestro e la distruzione delle merci, in base all'emendamento originario del Governo, sono richiesti degli accertamenti, che possono essere eseguiti solo in seguito al prelevamento dei campioni.

A mio avviso, pertanto, è ovvio che dovrà essere eseguito un prelevamento dei campioni!

**S C O T T I**. Anche secondo il mio parere l'aggiunta proposta dall'onorevole Ministro è del tutto pleonastica.

**M A N C I N O**. Se si dovesse accettare il chiarimento suggerito dal Ministro sarebbe necessario sopprimere le parole: « dagli accertamenti eseguiti », in quanto questi implicano necessariamente il preventivo prelevamento dei campioni.

**G I A R D I N A**, *Ministro della sanità*. Sono d'accordo con quanto è stato detto dagli onorevoli colleghi; non insisto, pertanto, a che venga inserito il chiarimento proposto.

**P R E S I D E N T E**. L'emendamento, quindi, viene mantenuto nel testo concordato.

**S A M E K L O D O V I C I**. Sarebbe opportuno, a mio avviso, che rimanesse agli atti

11<sup>a</sup> COMMISSIONE (Igiene e sanità)58<sup>a</sup> SEDUTA (7 giugno 1961)

che i provvedimenti di « distruzione » in certi casi possono essere adottati già a seguito della sola infezione macroscopica, cioè senza attendere i risultati analitici.

Questo perchè, ad esempio nel caso di carni di animali affetti da morbi infettivi contagiosi, può essere necessario procedere molto rapidamente nell'applicazione delle misure atte a tutelare la pubblica salute e l'ispezione può già dare dati sufficienti per la diagnosi.

**PRESIDENTE.** Ma nella dizione « ove dagli accertamenti eseguiti » potrebbe essere compresa anche la sola ispezione.

**SAMEK LODOVICI.** Questa interpretazione della norma rimanga dunque agli atti come pensiero autentico della Commissione.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento, presentato dal Governo, tendente a sostituire, nell'ultimo periodo del primo comma, alle parole: « ove sia necessario », le altre: « ove dagli accertamenti eseguiti risultati necessario ».

(È approvato).

Sempre all'articolo 1 è stato presentato dai senatori Scotti, Pasqualicchio, Zanardi, Lombardi e Mancino un emendamento tendente a sostituire il secondo e il terzo comma con i seguenti:

« Gli esami e le analisi dei campioni sono compiute dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati.

Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il Capo del laboratorio trasmetterà denuncia al medico o al veterinario provinciale, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo e all'Autorità che ha disposto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Analoga comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali.

Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al medico o al veterinario provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di versamento effettuato presso la Tesoreria provinciale, della somma che sarà indicata nel regolamento per ogni singola voce.

Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi sei. Trascorsi i termini di cui al comma precedente, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno le denunce all'Autorità giudiziaria ».

**G I A R D I N A**, *Ministro della sanità.* Il Governo si dichiara d'accordo sul primo comma dell'emendamento concordato, mentre, per quanto si riferisce alla seconda parte di esso, preferirebbe che, escludendo il periodo « Entro 15 giorni... », venisse accolta la seguente dizione:

« Il Capo del laboratorio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo e all'Autorità che ha disposto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Contemporaneamente, quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, trasmetterà denuncia al medico o al veterinario provinciale, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi e comunicherà l'esito dell'analisi al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali ».

**PRESIDENTE.** In sostanza, in base a tale nuova dizione suggerita dal Ministro, il testo del secondo comma dell'emendamento rimane identico, avendosi soltanto uno spostamento tra il primo e il secondo periodo del comma stesso.

**S C O T T I.** Desidero rilevare che la Sottocommissione, dopo aver svolto un lavoro profondo ed accurato, è pervenuta ad un accordo su determinati articoli del provvedimento in esame. Ora, appunto, l'articolo 1 è un articolo fondamentale, per cui ritengo che non sia opportuno spostare i periodi della

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

58ª SEDUTA (7 giugno 1961)

dizione concordata, in quanto altrimenti si corre il rischio di dover riprendere nuovamente la discussione.

Devo dire, inoltre, che senza avere il testo scritto della nuova formulazione suggerita dal Ministro mi riesce oltremodo difficile seguirne la successione dei concetti.

Prego, pertanto, l'onorevole Ministro, anche in considerazione del fatto che hanno preso parte ai lavori della Sottocommissione alcuni alti funzionari del Ministero della sanità, di proporre il meno possibile delle modifiche al testo concordato, in modo da evitare il ripetersi della discussione.

SAMEK LODOVICI. A me pare che la formulazione proposta dall'onorevole Ministro sia più chiara di quella concordata.

SCOTTI. A mio parere, si tratta di questioni letterarie che, eventualmente, potranno essere considerate in sede di coordinamento.

GIARDINA, *Ministro della sanità*. La nuova formulazione rappresenta solo un perfezionamento, che lascia immutata la sostanza dell'emendamento.

Comunque, dal momento che la Commissione si riserva di esaminare ulteriormente la questione in sede di coordinamento, non insisto nella mia proposta.

SAMEK LODOVICI. Per quanto riguarda il terzo comma dell'emendamento concordato, mi dichiaro perfettamente d'accordo sulla sostanza di esso, ma mi sembra piuttosto materia di regolamento e pertanto suggerirei di abbreviare e inserire dopo le parole: « medico o veterinario provinciale », le altre: « secondo le modalità stabilite dal regolamento ».

SCOTTI. Ma in questa materia il regolamento non esiste; pertanto, a mio avviso, è necessario essere precisi.

GIARDINA, *Ministro della sanità*. Nel testo dell'emendamento si richiama il regolamento per quanto si riferisce all'ammontare della somma necessaria per l'istanza di revisione.

SAMEK LODOVICI. Non insisto nella mia proposta.

ALBERTI. Ho già fatto presente agli onorevoli colleghi le difficoltà che si frappongono alla disposizione in base alla quale le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi sei; vi sono, infatti, delle indagini biologiche, che comportano anche quattro mesi di esperimenti e che molte volte è necessario ripetere.

Non comprendo, pertanto, come il termine di mesi sei possa essere ritenuto idoneo allo scopo.

SCOTTI. Pur riconoscendo la profonda competenza del senatore Alberti in materia di analisi, desidero ricordare che è stato già in precedenza rilevato che oggi non è stabilito al riguardo alcun termine, per cui moltissimi procedimenti giudiziari sono ancora in sospenso non avendo l'Istituto superiore di sanità eseguito le relative analisi di revisione.

Il calcolo di sei mesi è stato fatto, appunto, in base alla considerazione che le analisi biologiche, per cui è necessario un maggior lasso di tempo, possono comportare al massimo quattro mesi.

Ora, il senatore Alberti ci fa notare che può verificarsi anche l'eventualità che tali analisi debbano essere ripetute; al riguardo, però, ritengo che non sarebbe opportuno stabilire per tale ripetizione altri quattro mesi di tempo, in quanto, nel caso che fosse necessaria una terza, una quarta analisi, non si arriverebbe mai ad una conclusione.

PRESIDENTE. È necessario, inoltre, tener presente che il perito, quando lo ritenga necessario, domanda sempre una proroga al magistrato.

A mio parere, pertanto, sono giuste le considerazioni del senatore Scotti, in quanto altrimenti si verrebbe a determinare un pericoloso arresto in tutto il lavoro di revisione.

ALBERTI. Si potrebbe inserire allora l'espressione: « salvo casi eccezionali » o « di regola ».

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

58ª SEDUTA (7 giugno 1961)

CAROLI. Io suggerirei la dizione: «salvo richiesta di proroga in casi particolari».

SCOTTI. Secondo la mia opinione, non è necessario aggiungere tale periodo, dal momento che i motivi di proroga vengono trovati in ogni caso.

ALBERTI. In questa sede noi creiamo una norma; ritengo, però, che dobbiamo fornire anche gli estremi per l'interpretazione di essa.

GIARDINA, *Ministro della sanità*. Io sono contrario a stabilire delle eccezioni, per evitare che in seguito diventino la regola; tuttavia, penso che si potrebbe, forse, sostituire alle parole: «entro il termine massimo di mesi sei», le altre: «Il predetto Istituto indicherà immediatamente il termine entro il quale deciderà».

Nel caso di analisi molto complicate, infatti, sarebbe bene che il termine fosse stabilito, sempre in termini assoluti però, fin dall'inizio.

ALBERTI. Secondo il mio parere, lasciando la dizione contenuta nell'emendamento concordato, si farà una brutta figura.

PRESIDENTE. Non facciamo alcuna brutta figura; la verremmo a fare solo se stabilissimo un periodo di tempo più lungo!

ALBERTI. Aggiungiamo: «salvo eccezioni».

PRESIDENTE. Ma le eccezioni le sollevano ugualmente!

ALBERTI. Non sono d'accordo con l'onorevole Presidente; non sarà possibile sollevare eccezioni, dal momento che si tratta di una legge tassativa.

SCOTTI. Insisto sulla formulazione concordata dell'emendamento.

GIARDINA, *Ministro della sanità*. Una forma intermedia potrebbe essere la se-

guente: «L'Istituto superiore di sanità è obbligato a indicare il termine entro il quale effettuerà l'analisi, al momento in cui riceverà la richiesta».

PRESIDENTE. Il senatore Alberti mantiene la sua proposta?

ALBERTI. Mantengo la mia richiesta di espungere la disposizione in base alla quale le analisi di revisione devono essere eseguite entro il termine massimo di mesi sei, mediante la soppressione del periodo relativo.

PRESIDENTE. Procediamo allora alla votazione, per parti separate, dell'emendamento sostitutivo del secondo e terzo comma dell'articolo 1, proposto dai senatori Scotti, Pasqualicchio, Zanardi, Lombardi e Mancino.

Metto ai voti i primi tre commi dell'emendamento.

*(Sono approvati).*

Il primo periodo del quarto ed ultimo comma, al quale il senatore Alberti si dichiara contrario, è così formulato:

«Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi sei».

Lo metto ai voti.

*(È approvato).*

GIARDINA, *Ministro della sanità*. Per quanto si riferisce all'ultimo periodo, sarebbe opportuno sostituire alle parole: «Trascorsi i termini di cui al comma precedente o nel caso», le altre: «In caso di mancata presentazione, nei termini, dell'istanza di revisione o quando».

In tal modo, si verrebbe a stabilire con maggiore chiarezza le due ipotesi distinte.

PRESIDENTE. A me pare che sia sufficiente la dizione attuale.

SCOTTI. Tale dizione, inoltre, ci fu consigliata proprio dal funzionario ministeriale che partecipò ai lavori della Sottocommissione, per ovviare ad una eventuale erro-

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

58ª SEDUTA (7 giugno 1961)

nea interpretazione, alla quale poteva dar luogo la espressione da me precedentemente suggerita: « Trascorsi i termini prescritti ».

GIARDINA, *Ministro della sanità*. La ripetizione si ritiene opportuna per una maggiore precisione; infatti, la sola espressione: « Trascorsi i termini di cui al comma precedente », potrebbe far pensare al termine di sei mesi, mentre si vuol fare riferimento al termine di 15 giorni, previsto nel terz'ultimo comma dell'emendamento.

PRESIDENTE. Quanto sostiene lo onorevole Ministro non è esatto, poichè per comma precedente si intende quello relativo al termine di 15 giorni, dal momento che la frase relativa al termine dei sei mesi costituisce soltanto un periodo dell'ultimo comma.

SAMEK LODOVICI. In base alla dizione proposta dal Ministro rimane dunque inteso, ed è bene rimanga agli atti date le eccezioni sollevate, che quando l'esercente o il produttore, opportunamente avvertito, ometta o trascuri di presentare l'istanza di revisione entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, *ipso facto* il medico o il veterinario provinciale può procedere alla denuncia all'Autorità giudiziaria in base al risultato della prima analisi.

È invece necessario attendere il responso dell'Istituto superiore di sanità solo nel caso in cui vi sia opposizione da parte dell'interessato e richiesta di revisione presentata nei termini stabiliti dalla legge. È esatto, onorevole Ministro?

GIARDINA, *Ministro della sanità*. L'Istituto superiore di sanità entra in gioco solo nel caso in cui sia stata presentata istanza di revisione.

SCOTTI. Dichiaro, anche a nome degli altri firmatari dell'emendamento, di accettare l'aggiunta proposta dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ultimo periodo dell'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Scotti, Pasqualicchio, Zanardi, Lombardi e Mancino, quale risulta

con la modifica proposta dal Governo e accettata dai presentatori dell'emendamento stesso.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« Sono soggetti a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione e il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione. A tal fine l'Autorità sanitaria può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smerchino o si consumino le predette sostanze, nonchè sugli scali e sui mezzi di trasporto. Essa può, altresì, procedere al sequestro delle merci e, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, alla loro distruzione.

Gli esami e le analisi dei campioni sono compiute dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati.

Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il Capo del laboratorio trasmetterà denuncia al medico o al veterinario provinciale, unendovi il verbale di prelievamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo e all'Autorità che ha disposto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Analoga comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali.

Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al medico o al veterinario provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di versamento effettuato presso la Tesoreria provinciale, della somma che sarà indicata nel regolamento per ogni singola voce.

Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi sei. In caso di mancata presentazione, nei termini, dell'istanza di revisione o quando l'analisi di revisione

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

58ª SEDUTA (7 giugno 1961)

confermi quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno le denunce all'Autorità giudiziaria ».

(È approvato).

### Art. 2.

L'impianto di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonchè di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria.

I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonchè dei depositi all'ingrosso, di cui al precedente comma, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, nel termine di tre mesi dalla detta data, richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Samek Lodovici un emendamento tendente ad aggiungere, nel primo comma, dopo le parole: « L'impianto », le altre: « e l'esercizio » e, conseguentemente, a sostituire sempre nel primo comma alle parole: « è subordinato » le altre: « sono subordinati ».

È stato inoltre presentato dal relatore, senatore Pignatelli, un emendamento tendente ad aggiungere dopo il primo comma il seguente: « Il rilascio di tale autorizzazione è condizionato dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle leggi e dai regolamenti ».

Il senatore Samek Lodovici propone, infine, un emendamento tendente ad aggiungere alla fine del secondo comma le seguenti parole: « anche nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni rilasciate da altri Dicasteri in base a leggi speciali ».

G I A R D I N A , *Ministro della sanità*. Secondo il parere del Governo, sarebbe opportuno apportare una lieve modifica, la quale non recherebbe alcun mutamento sostanziale a quanto è stato stabilito. Si propone, infatti, di sostituire nel primo comma dell'articolo alle parole: « L'impianto », le altre: « L'esercizio » e di modificare il comma aggiuntivo

proposto dal senatore Pignatelli in questo senso: « Il rilascio di tale autorizzazione è condizionato dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti ».

P I G N A T E L L I , *relatore*. A mio avviso, si tratta di un miglioramento puramente formale, che accetto.

S A M E K L O D O V I C I . Non sono contrario all'emendamento sostitutivo al primo comma proposto dal Ministro della sanità.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo al primo comma, presentato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Pignatelli, tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, un altro comma, il quale, in seguito alla modifica proposta dal Ministro ed accettata dal presentatore dell'emendamento, risulta così formulato: « Il rilascio di tale autorizzazione è condizionato dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti ».

(È approvato).

Metto, infine, ai voti l'emendamento aggiuntivo alla fine del secondo comma, presentato dal senatore Samek Lodovici.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonchè di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria.

Il rilascio di tale autorizzazione è condizionato dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti.

I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonchè dei depositi all'ingrosso, di cui al precedente comma, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, deb-

bono, nel termine di tre mesi dalla detta data, richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria, anche nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni rilasciate da altri Dicasteri in base a leggi speciali.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000 ».

(È approvato).

#### Art. 3.

Le ispezioni ed i prelievi di campioni, di cui all'articolo 1, sono effettuati da personale sanitario o tecnico appositamente incaricato, dipendente dall'Autorità sanitaria provinciale o comunale.

Le persone indicate nel comma precedente, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

(È approvato).

#### Art. 4.

Chiunque produce, prepara, detiene, vende o pone in vendita sostanze destinate all'alimentazione, è tenuto a fornire gratuitamente alle persone di cui all'articolo 3, i campioni delle sostanze stesse da prelevarsi secondo le modalità stabilite nel regolamento.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a 100.000 salvo l'esecuzione coattiva del prelievo.

G I A R D I N A , *Ministro della sanità*. Per quanto si riferisce all'obbligo di fornire gratuitamente i campioni da sottoporre ad analisi, faccio rilevare che le sostanze in questione possono a volte avere valore commerciale assai rilevante.

In considerazione di ciò, ritengo opportuno proporre un emendamento al primo comma tendente ad aggiungere dopo le parole: « a fornire gratuitamente », le altre: « nei limiti che saranno determinati dal regolamento ».

P R E S I D E N T E . Sono anche io del parere dell'onorevole Ministro e, a questo

proposito, vorrei informare la Commissione che i commercianti di liquori si sono, appunto, premurati di segnalarmi i pericoli che potrebbero derivare dall'attuale formulazione dell'articolo 4.

Riterrei, pertanto, opportuno tenere presente quanto è stabilito in proposito dalla vecchia legge.

S C O T T I . A me pare che sia sufficiente il richiamo al regolamento, contenuto nell'ultima parte del primo comma dell'articolo.

G I A R D I N A , *Ministro della sanità*. In base alla dizione attuale i campioni verrebbero prelevati, pur secondo le modalità stabilite nel regolamento, sempre gratuitamente; al contrario, introducendo l'emendamento da noi proposto, si verrebbe a stabilire che il prelievo può anche non essere gratuito.

P I G N A T E L L I , *relatore*. In tal caso, l'emendamento potrebbe essere così formulato: sostituire le parole: « secondo le modalità stabilite nel regolamento », con le altre: « nei limiti e secondo le modalità stabilite nel regolamento ».

S A M E K L O D O V I C I . Ad evitare ogni dubbio sull'opportunità che sia mantenuta la parola « gratuitamente »...

P R E S I D E N T E . Ma nessuno ha proposto di sopprimerla!

S A M E K L O D O V I C I . La soppressione era stata proposta in verità dall'onorevole relatore. È bene invece che rimanga. In tutte le leggi, infatti, relative alla repressione delle frodi nella preparazione di sostanze di uso agrario o di prodotti agrari — vedi l'articolo 7 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 501 e l'articolo 101 del regio decreto 1º luglio 1926, n. 1361 — è detto espressamente che il prezzo dei campioni asportati deve essere offerto all'interessato che, accettandolo, deve rilasciare ricevuta, salvo il caso di prelevamenti fatti a cura dell'Autorità sanitaria.

Quindi, la parola « gratuitamente » non guasta; è prassi acquisita, che opportunamente noi riconfermiamo anche in considerazione del fatto che il pagamento potrebbe costituire



una remora per la vigilanza sanitaria, nè da altra parte sarebbe dignitoso per l'Autorità sanitaria l'abbuono del pagamento.

Ritengo opportuno, però, che venga accolta la formulazione: « nei limiti e secondo le modalità stabilite nel regolamento ».

G I A R D I N A , *Ministro della sanità.*  
Accetto la dizione suggerita dal senatore Pignatelli.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento presentato dal Governo, tendente a sostituire, alla fine del primo comma, le parole: « secondo le modalità stabilite nel regolamento », con le altre: « nei limiti e secondo le modalità stabilite nel regolamento ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 5.

È vietato impiegare nella preparazione di alimenti e bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:

a) private o depauperate delle naturali proprietà nutritive;

b) in cattivo stato di conservazione;

c) con cariche microbiche patogene o saprofiti superiori ai limiti stabiliti;

d) insudiciate, invase da parassiti o comunque alterate o nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;

e) adulterate o contraffatte o non rispondenti per natura, sostanza o qualità alla denominazione con cui sono designate o sono richieste;

f) colorate artificialmente quando la colorazione artificiale non sia autorizzata o, nel caso che sia autorizzata, senza l'osservanza delle norme prescritte e senza l'indicazione a caratteri chiari e ben leggibili, della colorazione stessa;

g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto

del Ministro della sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;

h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante o per la conservazione delle sostanze alimentari, tossici per l'uomo. Il Ministro della sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.

Sono, parimenti, vietati:

i) la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicità, fatta con qualsiasi mezzo, di additivi chimici destinati alla preparazione di sostanze alimentari, quando il loro impiego non sia autorizzato o, nel caso che sia autorizzato, per impieghi o con modalità d'impiego diversi da quelli autorizzati;

l) la produzione ed il commercio di surrogati o succedanei di sostanze alimentari non autorizzati dal Ministro della sanità.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000. Tale ammenda può elevarsi a lire 20.000.000, per le contravvenzioni alle disposizioni di cui alle lettere h) ed i) del presente articolo.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire la lettera a) con la seguente: « a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali ».

È stato, inoltre, presentato dai senatori Pignatelli, Scotti e Pasqualicchio un emendamento soppressivo della lettera b).

Sempre all'articolo 5, è stato presentato dal Governo un altro emendamento tendente a sostituire la lettera c) con la seguente: « c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal Regolamento di esecuzione e da ordinanze ministeriali ».

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

58ª SEDUTA (7 giugno 1961)

Ugualmente dal Governo è stato presentato il seguente emendamento: sostituire la lettera *d*) con la seguente: « *d*) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione anche incipiente o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione ».

Alla lettera *e*), è stato presentato dal senatore Samek Lodovici un emendamento sostitutivo delle parole: « adulterate o contraffatte », con le altre: « adulterate, contraffatte ».

Il Governo propone, inoltre, di sostituire, alla lettera *h*), le parole: « o per la conservazione delle sostanze alimentari, tossici per l'uomo », con le altre: « e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo ».

È stato, infine, presentato dal senatore Samek Lodovici un emendamento soppressivo degli ultimi due commi, le cui disposizioni formerebbero oggetto di un articolo 5-bis.

G I A R D I N A . *Ministro della sanità.*  
Per quanto si riferisce all'emendamento sostitutivo della lettera *d*) il Governo, dopo aver esaminato attentamente la dizione precedentemente proposta, è giunto nella determinazione di sopprimere le parole: « anche incipiente ». È evidente, infatti, che quando vi è un'incipiente alterazione, vi è alterazione e, pertanto, l'aggettivo « incipiente » appare del tutto superfluo.

S A M E K L O D O V I C I . Condivido la sua preoccupazione di concludere rapidamente, onorevole Presidente, ma mi permetto di far notare che, dovendo il presente disegno di legge, che la Sottocommissione ha tanto faticosamente emendato, ritornare alla Camera dei deputati, mi sembra doveroso e opportuno, sia pure con la massima brevità, dare ragione alla Camera stessa degli emendamenti apportati.

Per quanto si riferisce alla lettera *e*), mi dichiaro perfettamente d'accordo sul testo sostitutivo presentato dal Governo, che conferma il mio emendamento: vorrei, comunque, prenderne occasione per richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro della sanità sulla necessità dell'emanazione di chiare

e moderne leggi speciali o ordinanze ministeriali anche per il latte da consumarsi crudo.

La legge 9 maggio 1929, n. 994, relativa alla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, contempla tante belle ed interessanti cose, i ricoveri degli animali, i locali annessi, gli animali lattiferi, il personale, le latterie, le centrali del latte, i requisiti del latte e le modalità della mungitura, filtrazione e così via, ma non contiene alcuna disposizione circa il contenuto microbico del latte stesso.

In essa si parla, infatti, solo della proibizione del latte che formi un sedimento di elementi patologici o comunque anormali, ma è evidente che una dizione di tal genere è troppo generica ed insufficiente. Vi sono, è vero, delle norme stabilite dagli Uffici comunali di igiene per il latte da consumarsi crudo, che richiedono l'autorizzazione per la produzione e la vendita, ma la loro disattesa comporta semplice diffida, per cui le autorità sono assolutamente disarmate.

Per quanto riguarda, inoltre, l'emendamento da me proposto alla lettera *e*), tendente a sostituire la « o » delle parole « adulterate o contraffatte » con una virgola, esso è giustificato dalla considerazione che si tratta di due concetti distinti.

L'adulterazione è la modificazione dei caratteri naturali di un prodotto, è *rem sinceram corrumpere*: ad esempio, introducendo nel burro della margarina, abbiamo del burro adulterato con margarina. La contraffazione, invece, è la fraudolenta creazione imitativa: ad esempio, partendo dalla margarina, aggiungendo aromi e colori propri del burro e conferendo al tutto le caratteristiche organolettiche del burro si compie una contraffazione. E la contraffazione a mio parere rappresenta reato più grave! E mi sembra opportuno che rimanga agli atti anche in considerazione del fatto che per il burro il problema della contraffazione è di piena attualità. Il professor Antoniani della Facoltà di chimica agraria di Milano ha riferito della condanna di uno spacciatore di burro artificiale. Oggi, infatti, con il processo di intersterificazione guidata da catalizzatori selettivi è possibile ottenere per sintesi, a vo-

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

58ª SEDUTA (7 giugno 1961)

lontà di chi opera, da acidi grassi a basso peso molecolare, dei gliceridi misti con prestabilite caratteristiche fisiche e chimiche! Pertanto, con tale sistema è possibile spacciare per genuini sia olio che burro artificiali. E il riconoscimento della frode non è facile.

Per quanto si riferisce alla lettera *f*), non posso fare a meno di richiamare l'attenzione del Ministro sulla necessità assoluta, in tema di colorazione delle sostanze alimentari, di un aggiornamento delle nostre leggi. Allo stato attuale, infatti, in base all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, è autorizzata soltanto la colorazione delle bibite analcoliche gassate o non gassate e la colorazione degli sciroppi di frutta e delle conserve, marmellate, gelatine di frutta, in particolare di fragole, di ciliege, di amarene e di prugne. per i quali è consentito (articolo 38 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033) di ripristinare con colori consentiti il colore perduto od alterato durante la lavorazione.

Non sono autorizzate e sono quindi fuori legge tutte le altre innumerevoli sostanze alimentari nelle quali con infrenata tendenza favorita anche dai gusti del pubblico, s'impiegano: il burro chiaro, le pesche bianche, la pasta e le carni insaccate, eccetera, eccetera, e non sono pochi i pericoli, molti colori usati essendo sicuramente nocivi. Ad esempio, per la colorazione delle paste alimentari vengono impiegati non solo pigmenti organici naturali, la riboflavina, il carotene e le xantofille, che sono tutte sostanze innocue, ma purtroppo viene usata anche l'auramina, che conferisce alla pasta il colore giallo della pasta all'uovo, ed è severamente proibita e perseguita come cancerogena, in seguito agli accertamenti eseguiti dalla Commissione tedesca e dalla Commissione internazionale. Ma conviene aggiungere che il problema della nocività dei coloranti è in continua revisione e che, secondo la tabella recentissima del professor Reding, all'infuori di due colori, il rosso cocciniglia e il giallo tartrazina, a tutti gli altri sono riconosciuti proprietà encogene.

È indispensabile, pertanto, come ho già detto, che anche le nostre leggi in materia vengano al più presto aggiornate.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti lo emendamento sostitutivo della lettera *a*), presentato dal Governo.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'emendamento soppressivo della lettera *b*), presentato dai senatori Pignatelli, Scotti e Pasqualicchio.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo della lettera *c*), presentato dal Governo.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo della lettera *d*), presentato dal Governo, ricordando che sono soppresse le parole: « anche incipiente ».

*(È approvato).*

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo alla lettera *e*), presentato dal senatore Samek Lodovici.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo alla lettera *h*), presentato dal Governo.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'emendamento soppressivo degli ultimi due commi dell'articolo, presentato dal senatore Samek Lodovici.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo complesso, il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« È vietato impiegare nella preparazione di alimenti e bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:

*a*) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;

*b*) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal Regolamento di esecuzione e da ordinanze ministeriali;

c) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;

d) adulterate, contraffatte o non rispondenti per natura, sostanza o qualità alla denominazione con cui sono designate o sono richieste;

e) colorate artificialmente quando la colorazione artificiale non sia autorizzata o, nel caso che sia autorizzata, senza l'osservanza delle norme prescritte e senza l'indicazione a caratteri chiari e ben leggibili, della colorazione stessa;

f) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro della sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;

g) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro della sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo ».

(È approvato).

Dopo l'articolo 5, il senatore Samek Lodovici propone di inserire un articolo 5-bis del seguente tenore:

« La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente — fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate — sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione come presidi medico-chirurgici.

Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, anche se disciplinati da leggi speciali:

a) la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicità degli additivi chimici

destinati alla preparazione di sostanze alimentari;

b) la produzione ed il commercio di surrogati o succedanei di sostanze alimentari.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente, salvo le maggiori pene previste dal Codice penale, sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000. Tale ammenda può elevarsi a lire 20.000.000, per le contravvenzioni alle disposizioni di cui alle lettere h) del precedente articolo 5 e a) del presente articolo ».

G A T T O . Propongo, assieme al collega Alberti, che al secondo comma dell'articolo siano soppresse le parole: « anche se disciplinati da leggi speciali ».

Propongo ancora che, dopo la lettera b), sia aggiunto il seguente comma:

« Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanità per quanto attiene alla composizione, all'igienicità ed al valore alimentare di essi ».

Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla natura del disegno di legge in discussione; esso costituisce un provvedimento quadro, proponendosi di attribuire al Ministero della sanità poteri realmente nuovi in materia di controllo sulle sostanze alimentari e in materia di disciplina delle stesse, nei campi in cui, in base all'attuale legislazione, è notevolmente carente il potere di autorizzazione preventiva.

Pertanto, in un tale provvedimento, o si stabilisce esplicitamente che le leggi già esistenti relative alla disciplina della produzione dei surrogati o succedanei sono abrogate o, nel caso che queste siano mantenute in vigore, è necessario disporre che la produzione e il commercio di essi, disciplinati appunto dalla legge 9 aprile 1931, n. 916, devono essere sottoposti al controllo del Ministero della sanità per quanto riguarda la loro composizione, la loro igienicità e il loro valore alimentare.

S C O T T I . Desidero ricordare come già in sede di Sottocommissione io abbia esposto alcune perplessità circa l'opportunità della soppressione della validità delle leggi speciali.

È stato, infatti, approvato all'articolo 2 un emendamento del senatore Samek Lodovici tendente ad aggiungere, alla fine del secondo comma, le parole: « anche nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni rilasciate da altri Dicasteri in base a leggi speciali », mentre, successivamente, è stato anche approvato un emendamento del Governo all'articolo 5, tendente a sostituire la lettera a) con la seguente: « private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali ». Ora, la contraddizione è evidente!

La questione si ripresenta di nuovo, adesso, a proposito della produzione e del commercio di surrogati o succedanei.

Chiesi a suo tempo una precisazione, al riguardo, ai funzionari del Ministero della sanità e mi si disse che sarebbe stato molto grave e pericoloso mettere da un canto le leggi speciali già esistenti in materia di surrogati, ma che, comunque, chi fosse in possesso della autorizzazione per la produzione dei surrogati in virtù di dette leggi, non avrebbe avuto bisogno di chiedere un'ulteriore autorizzazione, anche in base all'attuale formulazione dell'articolo 5-bis.

Tale affermazione, a mio avviso, è però molto inesatta ed equivoca; ritengo, pertanto, che sia necessario prendere una precisa posizione circa l'opportunità di rendere nulle le leggi speciali già esistenti. In proposito, ripeto, sono molto perplesso, in quanto, secondo la mia opinione, sovvertendo gran parte delle leggi e dei regolamenti che già disciplinano la materia, si viene ad investire un campo troppo vasto; pregherei, quindi, l'onorevole Ministro di volermi fornire dei lumi in proposito, anche dal punto di vista giuridico.

LOMBARI. Ho seguito attentamente le discussioni che si sono svolte in sede di Sottocommissione relativamente ai surrogati o succedanei.

Ora, a mio parere, ci troviamo di fronte a due questioni distinte: quella fisico-chimica della composizione dei surrogati e quella giuridica,

Per quanto si riferisce alla prima questione, è da rilevare che in base a leggi speciali sono disciplinati i surrogati del cioccolato, del pepe e del caffè. La legge 9 aprile 1931, n. 916, precisa, ad esempio, cosa debba intendersi per surrogato di cioccolato.

Per quanto si riferisce, invece, alla questione giuridica, non so quanto sia opportuno abrogare tutte le leggi speciali esistenti in questa materia, specialmente in considerazione del fatto che dette leggi sono state predisposte forse con il parere della competente Autorità sanitaria del tempo.

Domandai ai funzionari del Ministero della sanità per quale ragione insistessero tanto sulla necessità di revisionare le autorizzazioni concesse in base a leggi speciali, dal momento che il controllo su dette autorizzazioni persiste sempre; non è detto, infatti, che, concessa una autorizzazione, cada il controllo relativo. Mi si rispose che la questione è molto delicata e confusa; comunque, le autorizzazioni concesse su parere dell'Autorità sanitaria non verrebbero revisionate, mentre quelle sfornite di tale parere verrebbero sottoposte a revisione. Ora, a mio avviso, tale principio non è esatto, poichè il controllo e la revisione sono permanenti e costanti.

Infatti, l'articolo 5-bis dispone: « Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, anche se disciplinati da leggi speciali ... ». Quindi, queste sostanze, comunque disciplinate da leggi speciali, non sono più nè producibili, nè commerciabili.

PRESIDENTE. Ma questo il testo non lo dice. Qui, si afferma soltanto che il Ministero della sanità deve dare l'autorizzazione dal punto di vista sanitario, anche se le sostanze in questione sono disciplinate da leggi speciali.

Il testo governativo — ultima parte dell'articolo 5 — parlava di divieto, ma noi lo modificammo, migliorandolo. Non ci si deve riferire ad un testo ormai superato.

SAMEK LODOVICI. Credo che forse discutiamo senza intenderci. Vogliamo dire che, allorchè esiste già un'autorizzazione dell'Autorità sanitaria, si è liberi di produrre e commerciare, senza andare soggetti ad una nuova autorizzazione?

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

58ª SEDUTA (7 giugno 1961)

Mi pare che il quesito sia questo; chiariamolo.

LOMBARI. Onorevole Ministro, signor Presidente, è opportuno a questo punto richiamare la legge del 9 aprile 1931, n. 916, sul cioccolato e suoi surrogati, e vedrete che c'è una precisazione più che necessaria e sufficiente dell'autorizzazione.

SAMEK LODOVICI. Tengo a sottolineare che l'articolo 5-bis, da me proposto, nella sua dizione originaria, al secondo comma recitava: « Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità... ». La espressione: « anche se disciplinati da leggi speciali » è stata introdotta poi, per volontà dei funzionari dello stesso Ministero. Vogliamo invece dire: « Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali »?

PRESIDENTE. Questo sarebbe il contrario!

SAMEK LODOVICI. La questione che si dibatte è proprio questa: c'è chi desidera che tutto sia sottoposto all'autorizzazione del Ministero della sanità, e c'è, invece, chi si preoccupa di esonerare da una nuova autorizzazione quelle sostanze che sono già in circolazione in virtù di leggi speciali.

Ho proposto l'articolo 5-bis, sia, mi sembra, per migliore tecnicità della legge, sia per evitare l'incongruenza rappresentata dal « divieto », nel testo governativo, alla produzione, al commercio, alla detenzione di sostanze, come ad esempio l'acido salicilico, l'acido benzoico e simili, che non sono adoperati solo come additivi, conservanti, ma che possono avere impieghi i più svariati.

SCOTTI. Io penso che si potrebbe togliere la dizione: « anche se disciplinati da leggi speciali », e formulare la lettera b) in questo senso: « La produzione ed il commercio di surrogati o succedanei di sostanze alimentari, non precedentemente autorizzati in base a leggi speciali ».

GIARDINA, *Ministro della sanità*. Mi pare che siamo tutti concordi sul principio che il Ministero della sanità deve essere presente, in virtù di leggi, in tutto il settore alimentare, con una revisione formale che dia nuova autorizzazione a quei prodotti già autorizzati da leggi speciali, ma emanate quando il Ministero della sanità ancora non esisteva.

Credo che siamo tutti d'accordo su questo e, pertanto, ritengo che l'articolo 5-bis, così come è stato formulato, nel testo sottoposto al nostro esame, possa andare.

SAMEK LODOVICI. Ritengo opportuno aggiungere che le considerazioni dell'onorevole Ministro, a questo proposito, non devono riferirsi solo al prestigio del Ministero della sanità, ma hanno fondamento sulla natura stessa della materia che stiamo trattando. Infatti bisogna tener presente che l'autorizzazione alla produzione e al commercio di certe sostanze può essere stata data in un tempo in cui di additivi si parlava poco e, soprattutto, della pericolosità di certi additivi non si sapeva niente; una revisione, quindi, è più che necessaria.

GIARDINA, *Ministro della sanità*. Desidero aggiungere che la soppressione della dizione: « anche se disciplinati da leggi speciali », potrebbe portare a futuri conflitti con le varie amministrazioni statali.

Bisogna quindi specificare che occorre una nuova autorizzazione, onde evitare futuri contrasti.

GATTO. La nostra proposta riguardava esclusivamente la lettera b), e lasciava fuori gli additivi chimici, che costituiscono un settore nuovo.

Per la produzione e il commercio dei surrogati, abbiamo invece delle leggi, in gran parte convalidate da una lunghissima esperienza, per cui occorre distinguere tra autorizzazione e controllo.

L'autorizzazione è preventiva; il controllo, invece, è una facoltà permanente, anche su quello che è stato autorizzato da decenni. Quindi, pur lasciando la dizione: « anche se disciplinati da leggi speciali », potremmo, come aggiunta alla lettera b), dire: « Tale di-

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

58ª SEDUTA (7 giugno 1961)

sposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanità per quanto attiene alla composizione, all'igienità ed al valore alimentare di essi ».

GIARDINA, *Ministro della sanità*. Questo emendamento riguarda piuttosto il passato; quindi dovrebbe formare oggetto di un comma a sè.

LOMBARI. Non intendo fare perdere del tempo alla Commissione, ma sarebbe opportuno, per chiarimento, vedere come è stata compilata la legge del 9 aprile 1931, n. 916, sui surrogati.

PRESIDENTE. Ma dal 1931 ad oggi sono trascorsi 30 anni!

LOMBARI. Dal momento che c'è una legge che parla della produzione e del commercio dei surrogati, dobbiamo tenerla nel dovuto conto.

PRESIDENTE. Ma noi non intendiamo abolirla!

LOMBARI. Se si dovessero rivedere tutte le autorizzazioni concesse, non si sa quando la finiremmo!

GATTO. Concordo con la proposta dell'onorevole Ministro, nel senso di inserire la norma da noi proposta come comma aggiuntivo, dopo la lettera b).

SCOTTI. Anch'io!

PRESIDENTE. L'articolo 5-bis risulterebbe, pertanto, del seguente tenore:

« La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) del precedente articolo — fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate — sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione come presidi medico-chirurgici.

Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, anche se disciplinati da leggi speciali:

a) la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicità degli additivi chimici

destinati alla preparazione di sostanze alimentari;

b) la produzione ed il commercio di surrogati o succedanei di sostanze alimentari.

Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanità per quanto attiene alla composizione, all'igienicità ed al valore alimentare di essi.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente, salvo le maggiori pene previste dal Codice penale, sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000. Tale ammenda può elevarsi a lire 20.000.000, per le contravvenzioni alle disposizioni di cui alle lettere h) del precedente articolo 5 e a) del presente articolo ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

#### Art. 6.

Il Ministro della sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, antibiotici, ormoni, radiazioni ionizzanti, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito.

SCOTTI. Lungi da me l'intenzione di riaprire, anche per questo articolo, una discussione simile a quella che si è svolta precedentemente; ma avendo rinunciato al mio emendamento sostitutivo dell'intero articolo 6, mi preme sottolineare quanto sia assolutamente necessario, per evitare che questa legge rimanga inoperante, che l'onorevole Ministro solleciti gli organi competenti a compilare gli elenchi delle sostanze chimiche che potranno essere aggiunte alle sostanze alimentari.

Ho tenuto a fare questo rilievo, perchè, purtroppo, ho sentito parlare, un po' eccessivamente, di rinuncia di fronte a certe difficoltà. Conosciamo le nostre condizioni e non possiamo continuare a lamentarci, pensando

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

58ª SEDUTA (7 giugno 1961)

soprattutto che altri Paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, la Francia, l'Inghilterra, hanno potuto, già da anni, avere gli elenchi degli additivi e dei coloranti, perchè là le industrie collaborano con lo Stato.

Ritengo, pertanto, che il nostro Ministero deve provvedere celermente ad una regolamentazione generale sanitaria con la quale questi elenchi siano aggiornati in rapporto al rapido progredire della scienza.

P R E S I D E N T E . D'accordo!

S A M E K L O D O V I C I . Desidero sottolineare anch'io tale esigenza e mi associo, pertanto, alla richiesta del collega Scotti.

G I A R D I N A , *Ministro della sanità*. Posso tranquillizzare su questo punto, perchè, come politica del Ministero della sanità, ho fatto riesumare tutti i regolamenti che dovevano essere emanati, anche da 10-15 anni, in relazione a leggi approvate; molti sono stati pubblicati e altri sono in corso.

È superfluo dire che questa legge avrà immediata esecuzione, perchè, anche se occorrono degli studi particolari, possiamo basarci sull'unità della scienza mondiale e trarre profitti dagli elenchi pubblicati da altre nazioni. Secondo me, quindi, il lavoro non subirà ritardi.

S A M E K L O D O V I C I . Registro con gioia e sottolineo questa dichiarazione responsabile dell'onorevole Ministro; essa induce a sperare che gli elenchi degli additivi e delle materie plastiche, da pubblicarsi con decreti ministeriali e da rivedersi regolarmente, potranno aversi anche nel nostro Paese senza ulteriori indugi.

D ' A L B O R A . Poichè questo articolo riguarda anche l'industria, proporrei di dire: « sentito il Consiglio superiore di sanità, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio ».

G I A R D I N A , *Ministro della sanità*. Lo ritengo superfluo, dato che l'ordinamento vigente prevede già un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio nel Consiglio superiore di sanità.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 7.

I prodotti alimentari confezionati debbono riportare, a caratteri leggibili ed indelebili, sulla confezione, oltre il nome o ragione sociale e la sede dell'impresa produttrice, i singoli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso.

I prodotti venduti sfusi debbono essere posti in commercio con la denominazione rispondente alla loro natura, sostanza e qualità.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« I prodotti alimentari confezionati debbono riportare, a caratteri leggibili ed indelebili, nell'etichetta, oltre il nome o ragione sociale e la sede dell'impresa produttrice, i componenti principali, elencati in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso ».

A mia volta propongo un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« I prodotti alimentari venduti sfusi debbono essere posti in vendita con l'indicazione dei componenti principali, elencati in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso ».

G I A R D I N A , *Ministro della sanità*. Dopo la parola: « indelebili », aggiungerei ancora: « in lingua italiana »; e dopo la parola: « peso », sia nel primo che nel secondo comma, aggiungerei: « o volume ».

S A M E K L O D O V I C I . Accetto questi emendamenti proposti dal Governo e dall'onorevole Presidente!

Era ora che si affermasse il principio che per nessun prodotto alimentare possono esistere segreti di fabbricazione. Bisogna sapere



11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

58ª SEDUTA (7 giugno 1961)

cosa si fabbrica, cosa si vende, cosa si mangia. Bisognerebbe, però, aggiungere, per evitare evasioni, dopo la parola « confezionati », anche l'inciso: « e i prodotti ausiliari utilizzati dall'industria alimentare ».

Infatti, ne riceviamo di questi prodotti dall'estero in quantità enorme, e vanno con nomi di fantasia; si vendono a tutte le industrie alimentari e molti di essi servono a perpetrare le più grossolane frodi. Dobbiamo sapere di che cosa si tratta.

Nella relazione del professore D'Ambrosio si legge, ad esempio, di polveri dichiarate d'uovo, che erano sofisticate con lecitina di semi di soia, colesterolo e colorate artificialmente con il carotene. Sono state vendute a molti pasticci per la produzione di pasta all'uovo.

Un ultimo caso concerne un aroma di burro. Gli esportatori si sono rifiutati di dire di che cosa si tratti. La lista degli aromatizzanti è infinita; in America vi sono già tutti gli elenchi, da noi niente!

È da osservare che per i prodotti che vengono venduti sfusi, ad esempio le conserve in pani vendute a fette, senza una regolamentazione speciale, l'applicazione di questo articolo non sarà facile. Bisognerebbe rimandare a leggi speciali che disciplinano i singoli prodotti.

S C O T T I . Concordo con la proposta del senatore Samek Lodovici, anche perchè sono firmatario di analogo emendamento presentato dal senatore Pasqualicchio.

P R E S I D E N T E . L'articolo 7, così come è stato emendato dal Governo e da me, mi pare completo; il resto sarebbe la configurazione di un reato nel vero senso della parola.

S A M E K L O D O V I C I . Ritiro il mio emendamento.

G I A R D I N A , *Ministro della sanità*. Toglierei, però, l'aggettivo « principali », perchè potrebbe dare luogo a qualche equivoco, e lascerei solo la parola « componenti ».

P I G N A T E L L I , *relatore*. Ci sono dei prodotti che vanno in commercio in piccole

confezioni. Mi chiedo dove possa trovare lo spazio, il produttore, per applicare un elenco di tutti i componenti. Ecco perchè si parla di « componenti principali ».

P A S Q U A L I C C H I O . Se esaminiamo una etichetta di medicinali, vedremo che tutti i componenti sono elencati, anche se lo spazio è ridotto.

P I G N A T E L L I , *relatore*. Anche per quanto riguarda l'indicazione in lingua italiana, sono d'accordo solo sul piano teorico, ma credo che potrebbe costituire un grande ostacolo nei rapporti internazionali, in quanto, se dobbiamo imporre la lingua italiana per i prodotti che dobbiamo esportare, gli altri Paesi potrebbero fare lo stesso per i loro prodotti.

M A N C I N O . L'uso della lingua italiana è nell'interesse dei nostri consumatori che debbono poter leggere e comprendere quanto v'è scritto.

S A M E K L O D O V I C I . Siccome dobbiamo pensare anche all'esportazione, proporrei: « anche in lingua italiana ».

Nel secondo comma emendato dall'onorevole Presidente, aggiungerei alla fine: « che saranno disciplinati da leggi speciali e secondo le modalità stabilite dal regolamento ».

P R E S I D E N T E . Lo ritengo superfluo!

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma, presentato dal Governo, con l'intesa che dopo la parola: « indelebili », sono aggiunte le altre: « in lingua italiana », e dopo la parola: « peso », le altre: « o volume ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma, da me proposto, con l'aggiunta, dopo la parola: « peso », delle altre: « o volume ».

(È approvato).

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

58ª SEDUTA (7 giugno 1961)

Metto ai voti l'articolo 7, il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« I prodotti alimentari confezionati debbono riportare, a caratteri leggibili ed indelebili, in lingua italiana, nell'etichetta, oltre il nome o ragione sociale e la sede dell'impresa produttrice, i componenti principali, elencati in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso o volume.

I prodotti alimentari venduti sfusi debbono essere posti in vendita con l'indicazione dei componenti principali, elencati in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso o volume.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 ».

*(È approvato).*

#### Art. 8.

Le sostanze, il cui impiego non è consentito nella lavorazione di alimenti e bevande, non possono essere detenute nei locali stessi di lavorazione o comunque in locali che siano in diretta comunicazione con questi.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

*(È approvato).*

#### Art. 9.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, approva gli elenchi dei colori non nocivi che possono essere impiegati nella colorazione delle sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse nonchè degli oggetti d'uso personale e domestico e

ne determina le modalità d'impiego. Detti elenchi dovranno essere revisionati almeno annualmente.

Chiunque produce, vende o comunque mette in commercio sostanze alimentari o carta od imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse, nonchè oggetti d'uso personale e domestico, colorati con colori nocivi, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000.

A questo articolo propongo un emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole: « non nocivi ».

Lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Propongo, infine, un altro emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, alla parola: « nocivi », le altre: « non autorizzati ».

Lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 9, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

*(È approvato).*

Data l'ora tarda, propongo di rinviare la discussione degli altri articoli.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 11,30.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari